

L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 14 dicembre 2000;

SENTITO il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il Regolamento (CEE) 2409/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il Regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti;

VISTA la segnalazione di un consumatore, pervenuta in data 1° settembre 2000, nella quale si ipotizzava un'intesa fra Alitalia, Volare Airlines e Air Europe consistente nella fissazione contestuale di identici aumenti tariffari;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Le parti

ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE Spa (di seguito ALITALIA) è una società quotata in borsa, a capo di un gruppo di imprese attive principalmente nel settore del trasporto aereo di linea e *charter*, nazionale ed internazionale, di merci e passeggeri. Il 53% circa del capitale sociale di ALITALIA è detenuto dall'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE (I.R.I.) Spa; la parte rimanente è collocata sul mercato azionario. ALITALIA detiene partecipazioni in altre società esercenti attività di trasporto aereo, quali ALITALIA TEAM, ALITALIA EXPRESS, AVIANOVA, EUROFLY, nonché in società operanti in settori collegati al trasporto aereo, come il settore dei servizi telematici, quello delle attività turistiche, quello dei servizi e dei lavori aerei, quello della manutenzione e della revisione aerea e quello della spedizione di merci. Il fatturato complessivo realizzato dal gruppo ALITALIA, nel 1999, è stato di circa 9.306 miliardi di lire.

La società AIR ONE Spa (nel seguito AIR ONE) opera nel settore del trasporto aereo di passeggeri. Essa è controllata dalla società Toto Spa, che ne detiene una quota pari al 99,9% del capitale sociale.

Il fatturato complessivo realizzato da AIR ONE, nel 1999 è stato di circa 292 miliardi di lire.

Air Dolomiti Spa (di seguito AD) è una società attiva nel trasporto aereo nazionale ed internazionale di persone e merci. Essa è controllata dalla società Leali Spa, che ne detiene la totalità del capitale sociale.

Il fatturato complessivo realizzato da AD, nel 1999, è stato di circa 8 miliardi di lire.

AIR DOLOMITI LINEE AEREE REGIONALI EUROPEE Spa (di seguito AD LARE) opera nel settore del trasporto aereo di passeggeri e merci. Essa è controllata dalla società AD, che ne detiene il 59,85% del capitale sociale. La restante quota del capitale sociale è detenuta da DEUTSCHE LUFTHANSA AG (26%), CONDE INTERNATIONAL Sa (6,37%) ed azionisti minori.

Il fatturato complessivo realizzato da AD LARE, nel 1999, è stato di circa 182 miliardi di lire.

MERIDIANA Spa (di seguito MERIDIANA) opera nel settore del trasporto aereo passeggeri. L'azionista di controllo della società è Karim Aga Khan.

Il fatturato complessivo realizzato da MERIDIANA, nel 1999, è stato di circa 650 miliardi di lire.

VOLARE AIRLINES Spa (di seguito VOLARE AIRLINES) è una società attiva nel settore del trasporto aereo di passeggeri e merci. Il capitale sociale di VOLARE AIRLINES è attualmente ripartito fra numerosi azionisti, tra i quali le società SAIRLINES (34%), Mortimer Trading e Investimentos Lda (18,02%) e DUMKELD BV (6,85). Il

fatturato complessivo realizzato da VOLARE AIRLINES a livello mondiale, nel 1999, è stato di circa 149 miliardi di lire. AIR EUROPE Spa (di seguito AIR EUROPE) è una società attiva nel settore del trasporto aereo di passeggeri. Il capitale sociale di AIR EUROPE è interamente detenuto dalla società TEGEL VIII REAL ESTATE Bv, una holding di diritto olandese il cui controllo è detenuto da SAIRLINES, congiuntamente con VOLARE AIRLINES. Il fatturato complessivo realizzato da AIR EUROPE a livello mondiale, nel 1999, è stato di circa 530 miliardi di lire.

II. Il fatto

In data 13 giugno 2000, ALITALIA introduceva per il trasporto di linea passeggeri su tutte le tratte nazionali un incremento tariffario, indipendente dal chilometraggio della rotta, di importo pari a 10.000 lire. Tale supplemento veniva denominato *fuel surcharge*, in quanto asseritamente correlato all'aumento del prezzo dei carburanti per aviazione. Nel corso dello stesso mese di giugno, dapprima la società VOLARE AIRLINES e, successivamente, AIR ONE, AD/AD LARE, AIR EUROPE e MERIDIANA, adottavano anch'esse per tutte le rotte nazionali un incremento tariffario di entità pari a quello applicato da ALITALIA. In data 18 agosto 2000, ALITALIA annunciava, attraverso un comunicato stampa, che dal 1° settembre 2000 l'importo del supplemento *fuel surcharge* sarebbe stato portato a 24.000 lire. E' risultato, dalle notizie raccolte sui siti Internet delle società ALITALIA, MERIDIANA e VOLARE AIRLINES nonché dalla stampa quotidiana, che a decorrere dal 1° settembre 2000, le società ALITALIA, AIR ONE, AD/AD LARE, AIR EUROPE, MERIDIANA e VOLARE AIRLINES hanno applicato su tutte le rotte nazionali un supplemento *fuel surcharge*, di importo identico, pari a 24.000 lire.

III. Il mercato

Il settore interessato dalla fattispecie in esame è quello del trasporto aereo di linea di passeggeri.

Sotto il profilo merceologico, il trasporto aereo di linea si distingue dal trasporto con voli *charter* in quanto, nel primo caso, si tratta di un servizio di trasporto regolare effettuato su un insieme di rotte in base ad orari predeterminati, la cui domanda proviene prevalentemente dai passeggeri. Nel secondo caso, invece, la domanda è rappresentata da *tour operator*, che richiedono alle compagnie aeree un certo numero di posti su relazioni specifiche per poi rivenderli all'interno di pacchetti di viaggio che di solito includono l'albergo e altri servizi. Vi sono, inoltre, elevate differenze tra i voli di linea e quelli *charter* sia nel livello delle tariffe, che nel grado di flessibilità in termini di spostamento degli orari e dei giorni di partenza.

Il trasporto aereo di passeggeri include una serie di mercati del prodotto distinti, definiti sostanzialmente in base alla rotte sulle quali il servizio viene effettuato. Ai fini del presente procedimento, il mercato rilevante è quello del trasporto aereo di linea di passeggeri sulle rotte nazionali, all'interno del quale i vettori ALITALIA, AIR ONE, VOLARE AIRLINES, AD/AD LARE, MERIDIANA, AIR EUROPE, concorrono sia a livello di singola rotta che sul complesso delle rotte (*multimarket contacts*).

Nell'ambito del trasporto di linea è possibile identificare segmenti di domanda distinti in relazione alle diverse preferenze dei consumatori. Ad esempio, nel caso di passeggeri per i quali il fattore prezzo è determinante, è possibile ipotizzare una certa sostituibilità del trasporto aereo su una determinata rotta con percorsi alternativi che prevedono uno o più scali prima di giungere alla destinazione finale. Nel caso di viaggi di affari diventano al contrario essenziali il tempo di volo e la flessibilità degli orari. ALITALIA, AIR ONE, VOLARE AIRLINES, AD/AD LARE, MERIDIANA, AIR EUROPE applicano le condizioni tariffarie per i propri biglietti in modo uniforme sul territorio italiano, provvedendo alla distribuzione attraverso sistemi telematici di prenotazione. Nel caso di specie, pertanto, il mercato interessato dai comportamenti oggetto di valutazione ha dimensioni geografiche almeno nazionali.

IV. Valutazioni

La determinazione contestuale, da parte di tutte le Compagnie summenzionate, di un supplemento tariffario della stessa entità (in alcuni casi evidenziato in maniera separata rispetto al prezzo del servizio, al punto da essere sottaciuto nella comunicazione al pubblico di alcuni vettori), potrebbe essere il risultato di una intesa, sotto forma di accordo o pratica concordata. Tale intesa, riguardando un incremento generalizzato per tutte le rotte nazionali, di pari entità indipendentemente dal chilometraggio della rotta, dalla classe tariffaria e dal prezzo applicato dalle Compagnie concorrenti, potrebbe avere, come oggetto o come effetto, la restrizione della concorrenza sul mercato del trasporto aereo di passeggeri sulle rotte nazionali.

RITENUTO, pertanto, che la determinazione contestuale, da parte di ALITALIA, AIR ONE, AD/AD LARE, AIR EUROPE, MERIDIANA e VOLARE AIRLINES, di un supplemento tariffario della medesima entità per tutte le tratte nazionali potrebbe essere il risultato di un'intesa conclusa nella forma di accordo o pratica concordata, e che tale intesa potrebbe avere per oggetto o per effetto di restringere o falsare la concorrenza in maniera consistente sul mercato

dei servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri sulle rotte nazionali, configurando così una violazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90;

DELIBERA

a) l'avvio dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE Spa, AIR ONE Spa, AIR DOLOMITI Spa, AIR DOLOMITI LINEE AEREE REGIONALI EUROPEE Spa, AIR EUROPE Spa, MERIDIANA Spa e VOLARE AIRLINES Spa, al fine di accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90;

b) la fissazione del termine di giorni sessanta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l'esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione "C" di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;

c) che il responsabile del procedimento è il Dottor Agostino Valerio Placco;

d) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione presso la Direzione "C" di questa Autorità dai rappresentanti legali delle parti, nonché da persona da essi delegata;

e) che il procedimento deve concludersi entro il 29 novembre 2001.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato ai sensi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro

* * *